

**DECRETO SOSTEGNO “Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.**

*Articoli di interesse del settore*

**ARTICOLO 15**

Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

**ARTICOLO 18-bis**

Indennità Covid per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

**ARTICOLO 19-bis**

Destinazione di risorse professionali sanitarie da parte dell'Inail alla vaccinazione contro il Covid 19 nei luoghi di lavoro.

**ARTICOLO 20**

Vaccini e Farmaci

**ARTICOLO 20-bis –**

Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021

**ARTICOLO 20-ter –**

Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali

**ARTICOLO 21**

Covid Hotel

**ARTICOLO 22**

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi di funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa

**ARTICOLO 22 bis**

Disposizioni per la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

**ARTICOLO 24**

Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e province autonome nell'esercizio 2020

**ARTICOLO 24-bis**

Emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza

**ARTICOLO 34**

Misure a tutela delle persone con disabilità

**ARTICOLO 40**

Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile

**ARTICOLO 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità**

**Prorogate al 30 giugno 2021 le misure previste all'art. 26 del Cura Italia** (ovvero che l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.)

Peraltro tali lavoratori possono svolgere la loro attività in modalità agile.

Si è previsto espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comparto e che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.

**ARTICOLO 18-bis – Indennità Covid per lavoratori in somministrazione del comparto sanità.**

L'articolo riconosce un'indennità connessa all'emergenza da Covid 19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021. L'importo della suddetta indennità e le relative modalità di erogazione sono definiti – entro un limite massimo di spesa pari a 8 mln di euro per il 2021 – con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. All'indennità in esame si applica la previsione di cui all'articolo 10-bis del D.L. 137/2020 in base alla quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemica ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

**ARTICOLO 19-bis – Destinazione di risorse professionali sanitarie da parte dell'Inail alla vaccinazione contro il Covid 19 nei luoghi di lavoro.**

L'articolo dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro. La norma fa in particolare riferimento sia ai rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali (nell'ambito delle risorse finanziarie dell'INAIL già destinate a tali rapporti) sia ad un contingente massimo di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, nell'ambito del contingente di 200 medici

specialisti e di 100 infermieri, con i quali l'INAIL può instaurare, per il 2021, rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13-duodevices del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente articolo e relativi al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni - effetti quantificati, per ciascuno dei suddetti saldi, in 841.510 euro per il 2021 -, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili".

### **ARTICOLO 20 - Vaccini e Farmaci**

**Comma 1.** Con la legge di Bilancio per il 2021 si era istituito un fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19. Tale stanziamento si è ridotto a circa 200 milioni in quanto utilizzato a norma di legge per l'acquisto del farmaco Remdesivir e per il 50% tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anticovid che saranno formalizzati nell'immediato futuro ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali.

**Per questi motivi il fondo è stato incrementato di euro 2.800.000.000 per l'anno 2021.**

**Tale incremento è destinato nella misura di euro 2.100.000.000 all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-**

**Comma 2.** Si apportano modifiche alla legge di bilancio per il 2021 per assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale. In particolare:

- a) **sopprime il comma 459** il quale, pur prevedendo il coinvolgimento dei medici specializzandi nello svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, considerava tale attività nell'ambito dell'attività formativa professionalizzante.
- b) **interviene sul comma 460**, il quale prevede che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario avvii una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. In particolare, attesa la necessità di ampliare la categoria dei soggetti da destinare alla suddetta attività, prevede che tali soggetti possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola

di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica

- c) **si aggiunge un comma il 463-bis**, prevedendo, ai fini della più celere attuazione del piano vaccinale, che le regioni e le province autonome assicurino il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Per la profilassi vengono altresì coinvolte altre categorie di professionisti: biologi, infermieri pediatrici e gli esercenti le professioni sanitarie ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione opportunamente formati. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai professionisti di cui trattasi, è precisato, altresì, che i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici debbano essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione di tale misura viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 mln di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
- d) **Si sopprime la prima parte del comma 464 della legge di bilancio 2021** il quale attualmente prevede che, solo nell'ipotesi di riscontrata insufficienza alle esigenze di somministrazione di vaccini, delle risorse professionali sanitarie, quali medici specializzandi e figure professionali sanitarie reperite tramite l'istituto della somministrazione di lavoro, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro. **Con la soppressione della prima parte del comma, tale possibilità non diventa residuale consentendo subito alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso allo svolgimento di tali prestazioni, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili,**

**all'orario massimo di lavoro ed ai riposi, e, comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 467 della legge di bilancio medesima.**

- e) **aggiunge un comma il 464-bis: eliminate**, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, **la clausola di incompatibilità** con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale e delle professioni sanitarie inserite nel corso dell'esame in Senato che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio.
- f) **soppresso il comma 466** il quale stanziava risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa e conseguentemente l'allegato D che ripartiva tali risorse tra le Regioni.
- g) **Sostituisce il comma 467:** In particolare prevede la nuova autorizzazione di spesa e contestualmente sopprime il quarto periodo per consentire alle regioni e province autonome di accedere direttamente alle quote già ripartite con la Tabella di cui all'allegato C alla legge n. 178 del 2020, sulla base delle proprie esigenze che poi renderanno a consuntivo come avviene per le altre risorse stanziare con i diversi decreti emergenziali. Questo consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, del citato comma 464, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall'accelerazione della campagna vaccinale.
- h) **sostituisce il comma 471: si prevede una valorizzazione del ruolo dei farmacisti** nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini da COVID-19, interviene modificando l'attuale previsione, disponendo per i farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, che provvedono ad acquisire direttamente, la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il virus SARS-COV-2 nelle farmacie, **escludendo la supervisione dei medici**. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. I commi da 4 a 6 mirano ad ottimizzare il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità.

**Commi 3-4-5 -6** Si prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una **remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie** per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Finanziamento accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

**Commi 7-11** I commi da 7 a 11 recano disposizioni di **sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico**. In particolare si prevedono agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Si incrementa per l'anno 2021 la dotazione dello specifico Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. tali agevolazioni possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea.

**Comma 12-13** Consente l'utilizzo del sistema **Tessera Sanitaria (TS)** nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento al coinvolgimento di ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo Piano, nonché per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità.

**ARTICOLO 20-bis – Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021. Differimento di decorrenza di norma in materia di mobilità sanitaria interregionale.**

L'articolo prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale. Più in particolare, in base alla norma oggetto di differimento, la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale costituisce uno degli adempimenti ai quali la disciplina vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. La norma demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

**ARTICOLO 20-ter – Disposizioni in materia di somministrazioni di vaccini**

L'articolo reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro il SARS-CoV-2. Più precisamente, i malati oncologici in follow up vengono indicati quale categoria target prioritaria e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali. Tali mansioni sono da considerarsi in aggiunta a quelle relative alla preparazio-

ne, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico. Più nel dettaglio, la formazione delle Crocerossine prevede la frequenza di un corso teorico-pratico, non universitario, di durata biennale, per un totale di 2.000 ore pari a 67 CF.

#### **ARTICOLO 21 - Covid Hotel**

La disposizione **prevede la proroga per quattro mesi** delle misure previste nel decreto “rilancio” in merito alla necessità di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la possibilità di regioni e province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.

Ciò al fine di ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata, al fine di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare

**Sono prorogate** inoltre le misure contenute nel decreto rilancio con le quali si dispone che le aziende sanitarie provvedono ad implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, nonché a fornire il necessario supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

A tali fini, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di **51,6 milioni** di euro e conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Si prevede, inoltre, che a tale finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

In sede referente al Senato è stato previsto di utilizzare i Covid Hotel, per lo stesso periodo previsto dalla proroga anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.

#### **ARTICOLO 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi di funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa**

Prevista la proroga a tutto il 2021, delle disposizioni contenute nei decreti Cura Italia e Rilancio ovvero, la ferma di medici ed infermieri militari, resa opportuna per preservare le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permette di evitare alla Forza armata la dispersione delle risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.

Si prevede altresì la proroga per 12 mesi di incarichi conferiti dal Ministero della difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica.

**ARTICOLO 22-bis – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.**

Si prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di inadempimento dovuto al Covid -19

**ARTICOLO 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e province autonome nell'esercizio 2020**

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti all'emergenza.

**ARTICOLO 24-bis – Emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza**

L'articolo reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave. La norma fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti.

**ARTICOLO 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità**

**Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle**



finanze un Fondo denominato “**Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità**”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreti verranno individuati gli interventi e definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

Viene altresì finanziato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 200-bis del decreto-legge rilancio finalizzato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo entro cui sono utilizzabili tali buoni viaggio.

#### **ARTICOLO 40 Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile**

Vengono stanziati per l'anno 2021 1.388 mld per gli interventi di competenza del commissario straordinario. Le risorse serviranno per la logistica necessaria all'attuazione del Piano vaccini, le campagne informative, lo stoccaggio, l'acquisto di beni consumabili per la somministrazione dei vaccini.